



Istituto delle Suore delle Poverelle
Istituto Palazzolo

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO E ACCESSO - MODULO RICOVERO TEMPORANEO

PREMESSA

Il presente documento definisce il regolamento interno, i criteri e la modalità di accesso ai ricoveri temporanei, al fine di uniformare l'intervento, non creare disparità e garantire trasparenza ed equità di trattamento a tutti i cittadini aventi diritto.

1. I ricoveri temporanei hanno l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare sostituendolo per periodi definiti e programmati nei compiti di assistenza, al fine di consentire un sollievo ai familiari in previsione di un successivo rientro dell'anziano al proprio domicilio.

I ricoveri temporanei sono ipotizzati per la seguente casistica:

- necessità della famiglia di avere un periodo di sollievo dal gravoso carico assistenziale;
- imprevisto impedimento del caregiver e dei componenti della famiglia (malattia, ricovero, problematiche lavorative...);
- cambiamenti nella situazione socio-sanitaria dell'anziano tali da richiedere uno specifico intervento assistenziale e sanitario, anche a seguito di ricovero ospedaliero, che non può essere soddisfatto inizialmente dalla famiglia e comunque non gestibile a domicilio;
- assenza di rete familiare o impossibilità di attivare interventi domiciliari rispondenti alle necessità assistenziali dell'anziano.

2. L'accesso ai ricoveri temporanei deve rispettare i seguenti requisiti:

- di regola sono ammesse le domande di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti ultra sessantacinquenni. In via eccezionale possono essere ricoverate anche persone più giovani a condizione che siano affette da patologie non assistibili a domicilio e che non esistano sul territorio dell'ATS altre soluzioni assistenziali rispondenti ai loro bisogni. Per questi casi la struttura valuterà la compatibilità tra i problemi del richiedente e l'offerta assistenziale della R.S.A..
- si escludono i pazienti con problematiche psichiatriche gravi o pazienti per cui sarebbe opportuno il ricovero in strutture protette in quanto pericolosi per sé e per gli altri.

3. Al ricovero temporaneo si accede mediante compilazione della documentazione di ingresso utilizzata per i ricoveri in R.S.A. nell'ATS di Bergamo, da consegnare all'Ufficio Amministrativo della R.S.A.. Alla ricezione della domanda di accesso, l'Ufficio fissa un appuntamento con i richiedenti ed il medico per verificare la compatibilità delle condizioni del richiedente con lo standard assistenziale offerto dalla struttura.

L'inserimento nella struttura è sempre volontario; qualora l'utente non sia completamente consapevole, deve essere assicurato il rispetto dei diritti della persona da ricoverare.

Nel caso in cui le domande superino la disponibilità dei posti, verrà stilata una lista d'attesa in base alla data di presentazione della domanda di ricovero.

Sarà inoltre a discrezione della R.S.A. valutare se procedere ad un ingresso di utente maschio o femmina, in relazione alla distribuzione interna delle camere.

L'ingresso in struttura viene fissato in giorno feriale (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.30 alle ore 10.30.

4. La sistemazione degli Ospiti nelle camere viene determinata con riferimento alle esigenze oggettive degli Ospiti e alle disponibilità del servizio, valutate dalla Direzione, dal Medico di struttura e dalle Infermiere di nucleo. L'Ospite, il familiare di riferimento (Garante) e/o il Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore, riceve informazioni in merito alle motivazioni di eventuali spostamenti resisi necessari dal Personale Medico o dal personale Infermieristico.

5. La caratteristica principale del servizio è la temporaneità del ricovero, ovvero la precisa definizione di una data di accoglimento e di una data di dimissione.

La durata del ricovero temporaneo è stabilita da un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di 90 giorni; la proroga può essere richiesta una o più volte in modo tale da non superare complessivamente i 90 giorni e sarà concessa in base alla disponibilità di posti. Situazioni particolari sono definite a seguito di valutazione della Direzione.

L'accoglimento per un ricovero temporaneo non dà titolo preferenziale all'inserimento definitivo nella R.S.A..

6. Ognuno deve tener presenti le esigenze degli altri Ospiti nell'uso delle strutture comuni, nell'impiego di apparecchi radiotelevisivi, assolutamente a norma, nell'evitare rumori o disturbi di qualsiasi genere.

E' vietato fumare all'interno della struttura. L'Ospite può usufruire di tutti gli spazi e servizi comunitari esistenti nella struttura: sale da pranzo, salone, sala ristoro. E' possibile ricevere telefonate nei reparti e telefonare dal telefono a scatti presente in portineria.

7. L'Ospite può usufruire dei servizi di fisioterapia previa prescrizione del Fisiatra o del Medico di struttura.

8. Un'eventuale assistenza privata a carico dell'Ospite è possibile solo previa autorizzazione scritta della Direzione. Essa dovrà svolgersi nel rispetto delle competenze degli operatori e delle esigenze organizzative del servizio. In ogni caso l'assistente privato deve portare ben visibile idoneo cartellino di riconoscimento. È vietata qualsiasi forma di assistenza infermieristica praticata agli Ospiti da persone non dipendenti o non convenzionate con la stessa R.S.A., o da questa non autorizzate. È vietata la somministrazione di farmaci a persone non incaricate dalla R.S.A..

RSA ISTITUTO PALAZZOLO

Via Donizetti, 3 24020 TORRE BOLDONE (BG)

Tel. 035/3073311

Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo

P.Iva 00533470167

Sede legale: Via S. Bernardino, 56 - 24122 BERGAMO

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

www.istitutopalazzolo.it

rsatorreboldone@istitutopalazzolo.it

9. Le visite dei familiari dovranno avvenire nel rispetto della convivenza e dell'attività degli operatori. L'accesso è permesso dalle 8,00 alle 20,00. Per i parenti che aiutano gli Ospiti al momento dei pasti, gli orari sono: pranzo alle 11,30 e cena alle 17,30 circa. La presenza dei parenti per aiutare i propri congiunti ad alimentarsi deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Sanitario della struttura. In ogni caso non verrà autorizzato più di un parente alla volta.
Non è consentito per i visitatori l'accesso alle camere durante l'igiene personale, lo svolgimento delle terapie, le visite mediche, il riposo degli Ospiti. L'assistenza notturna e/o continuativa deve essere autorizzata dalla Direzione.
10. L'anziano ospitato in ricovero temporaneo rimane a carico del Servizio Sanitario Nazionale; pertanto mantiene il suo Medico di Medicina Generale e, medicinali, presidi medici ed ausili, sono a carico del SSN o dell'Ospite e prescritti dal Medico Curante stesso (ad eccezione dei presidi per incontinenza quali pannoloni e traverse forniti dalla RSA).
Con esclusione di quanto sopra, sono garantiti allo stesso tutti i servizi (infermieristico, fisioterapico, assistenziale ed alberghiero) offerti ai ricoverati in R.S.A. a tempo indeterminato indicati nella vigente Carta dei servizi.
Per gli esami diagnostici e le visite specialistiche esterne (prescritte dal Medico Curante), il trasporto e l'accompagnamento sono effettuati dai parenti del ricoverato. Nel caso servisse un'autolettiga, la società incaricata del servizio fatturerà il costo relativo direttamente all'ospite.
11. L'importo della quota di compartecipazione alla spesa per la copertura del servizio viene stabilito, di norma, annualmente dalla Direzione. L'Ospite, o chi si obbliga al pagamento, dovrà versare la quota corrispondente all'intero periodo di ricovero entro 5 giorni dall'ingresso in R.S.A.. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, il richiedente verrà dimesso e la struttura procederà all'accoglimento di un'altra persona. In caso di ricovero superiore ai 60 giorni, l'importo relativo ai primi 45 giorni andrà corrisposto entro 5 giorni dall'ingresso e il restante entro il 45° giorno di ricovero.
Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo (escluso il caso di decesso), l'anziano non usufruisca dell'intero periodo di ricovero richiesto e rinunci formalmente al posto, verrà trattenuto l'importo pari a gg.10 della quota di compartecipazione alla spesa per la copertura del servizio.
In caso di proroga il versamento dell'intero corrispettivo relativo al periodo di proroga andrà effettuato prima della scadenza del periodo precedente.
Il giorno di ingresso e di dimissione dell'Ospite sono conteggiati come giornate di degenza.
A seguito di ricovero ospedaliero urgente durante il periodo di ricovero temporaneo in RSA, il garante ha la possibilità di interrompere e chiudere il ricovero temporaneo presentando preavviso di dimissioni volontarie; la quota di compartecipazione alla spesa per la copertura del servizio in questo caso sarà dovuta fino al giorno di presentazione del preavviso e il posto resosi disponibile potrà essere occupato da un nuovo Ospite. Il garante potrà comunque decidere di mantenere attivo il ricovero temporaneo al fine di poter reinserire l'Ospite dimesso dall'ospedale.
In caso di decesso, sarà restituita la quota per i giorni pagati e non fruiti a partire dal giorno successivo all'evento.
12. L'Ospite e/o il Garante/Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore o familiare, non può pretendere alcuna prestazione che non sia prevista dal normale programma di servizio. Deve tenere con il personale un rapporto di rispetto che sarà doverosamente reciproco. Per qualsiasi problema di convivenza o di assistenza, l'Ospite, o chi per esso, può far riferimento alla Referente di piano o eventualmente alla Direzione.
13. Le dimissioni dell'Ospite avvengono ordinariamente entro le ore 17.00 del giorno fissato.
La Direzione potrà dimettere anticipatamente l'Ospite, con preavviso formale di due giorni, qualora il comportamento dello stesso si dimostri assolutamente incompatibile con le abitudini della struttura e sia tale da arrecare grave disturbo e/o pericolo agli altri Ospiti. Il ricovero cesserà, a giudizio insindacabile della Direzione, senza onere di preavviso nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il Garante/Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore e gli operatori dell'Istituto, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Responsabile Sanitario e della Direzione dell'Istituto.
Il soggetto che ha sottoscritto la domanda di ammissione diviene garante nei confronti della R.S.A. in ordine a tutti gli adempimenti connessi all'accoglimento e alla dimissione dell'anziano.
14. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per la scomparsa di oggetti preziosi o di denaro che l'Ospite abbia con sé.
15. Nella R.S.A. l'Ospite ha piena libertà di movimento, salvo limitazioni connesse allo stato di salute dello stesso; tali limitazioni sono disposte dal Medico o dai Responsabili Assistenziali del Reparto (infermieri) allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone che abbiano una permanente o temporanea incapacità di badare a se stesse.
16. E' possibile l'uscita dalla R.S.A., tenuto evidentemente conto del grado di autosufficienza, nonché della necessità di segnalare l'uscita alle Responsabili Assistenziali.
17. All'Ospite o ai visitatori è consentito introdurre animali d'affezione previa specifica autorizzazione, negli orari e nelle aree appositamente destinati (per informazioni rivolgersi in Amministrazione).
Non potranno essere introdotti, se non autorizzati, arredi, corredi, suppellettili diversi e apparecchiature elettriche. Non è possibile introdurre bevande e cibo, salvo comunicandolo preventivamente ai Responsabili Assistenziali, al fine di una valutazione in merito alla coerenza di tali alimenti con l'eventuale regime dietetico dell'Ospite e con le norme igieniche previste dall'ATS.

La Legale Rappresentante